



Città di Tempio Pausania

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Richiamato l'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 21/09/2023 di approvazione dei criteri validi per la formazione della graduatoria per l'accesso al contributo.

RENDE NOTO

Che dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13,00 del 24/10/2025 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2025 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2025. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

ART. 1- REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Per l'ammissione al presente Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) residenza anagrafica, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio nel Comune di Tempio Pausania e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;

2) cittadinanza:

- possesso della cittadinanza italiana;
- possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.

3) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2025 relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, **adibito ad abitazione principale**, *corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione) ed ubicato nel Comune di Tempio Pausania, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca".*

ovvero:

dichiarazione circa l'intenzione di stipulare un contratto di locazione con le stesse modalità di cui al punto che precede che avrà decorrenza ulteriore rispetto alla data di scadenza del bando.

- Sono **esclusi** gli alloggi appartenenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

- Il contratto di locazione **non** deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone di cui alla L.R. n. 13 del 1989;

4) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alla relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente **e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.**

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- Il numero dei componenti il nucleo familiare,
- Eventuale presenza di persone ultra sessantacinquenni,
- Eventuale presenza di soggetti disabili con un grado di invalidità oltre il 67%.
- Eventuale presenza di figli minorenni in assenza di un genitore;
- Eventuale stipula del contratto di locazione in seguito a provvedimento di sgombero e/o provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;

ART. 3 – REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti di reddito**:

FASCIA "A": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari da **€ 0,00** a **€ 15.688,40**

FASCIA "B": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, da **€ 15.688,41** a **€ 16.828,00**

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali disponibili.

ART. 4) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione di cui all'art. 1 punto 3) del presente bando, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13:00 del 24/10/2025;

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI DAL TERMINE PREVISTO DAL BANDO SARANNO ESCLUSE.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e compilate sui moduli predisposti dal Comune di Tempio Pausania, reperibili, unitamente al bando, presso gli uffici del Servizio Sociale Comunale o sul sito internet dell'Ente www.comune.tempiopausania.ot.it

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido per colui che sottoscrive la domanda, dovranno essere presentate al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania (OT) con la modalità di seguito dettagliata:

- consegnate a mano (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- tramite corriere autorizzato (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it; (fino alle ore 13 del giorno 24/10/2025);

L'Ufficio Protocollo del comune è aperto al pubblico dalle ore 10;00 alle ore 13;30 nelle giornate dal lunedì al venerdì e dalle ore 15;30 alle ore 18;00 nelle giornate di martedì e giovedì, esclusi i festivi.

Le domande dovranno contenere:

- i dati anagrafici del richiedente: la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione;
- i dati anagrafici del locatore/i;
- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente bando;
- copia del contratto di locazione con allegato il versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2025 (Mod.F23) o della documentazione relativa all'adesione al regime fiscale della "cedolare secca" ai sensi dell'art.3 D.Lgs 23/2011. Nel caso in cui la scadenza per il versamento dell'imposta di registrazione si verifichi in data posteriore alla scadenza del presente bando, il richiedente si impegna a trasmettere la documentazione contestualmente alla presentazione delle ricevute del pagamento del canone di locazione (**OBBLIGATORIO A PENA ESCLUSIONE**).
- la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità pari o superiore al 67%; il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di presentazione della domanda;
- Copia dell'attestazione ISEE anno 2025;
- l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato; il richiedente si impegna a comunicare eventuali variazioni di indirizzo;
- copia del codice IBAN sul quale si chiede l'accredito delle somme. Il citato codice potrà essere intestato ad una terza persona purché corredato dalla relativa delega e la carta d'identità del delegato (obbligatorio a pena di esclusione. *N.B. non saranno accettati codici Iban di Libretti Postali);
- la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione della domanda;

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di identità in corso di validità,
- per i cittadini immigrati extracomunitari: copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

- copia del contratto di locazione,
- copia dell'attestazione di invalidità (oltre il 67%)

Ai fini della liquidazione dovranno essere consegnate **obbligatoriamente entro e non oltre il 15 gennaio 2025**, congiuntamente all'apposito modulo debitamente compilato, copie fotostatiche delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2025 al mese di Dicembre 2025 o per il periodo di durata della locazione nel corso dell'anno 2025.

In particolare le ricevute devono indicare: cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, la data di emissione, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, il n. progressivo di emissione, importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo di € 2,00 ove prevista dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata. Il pagamento dovrà essere dimostrato tramite la ricevuta se effettuato a mezzo bonifico/R.I.D. e comprovato mediante dichiarazione del locatore, attestante l'avvenuto pagamento, corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

ART. 5 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria dei beneficiari del comune di Tempio Pausania e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale, secondo i criteri individuati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 21/09/2023

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

A) Per i richiedenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto. **L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 annui.**

B) Per i richiedenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.**

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00 - canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sul valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario, indicate nei precedenti punti a) e b)

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio e quindi il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 6) ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo ha durata annuale e verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2025 per i contratti già in essere a quella data; per i contratti stipulati successivamente il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza indicata nel contratto.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2025 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2025.

Qualora il nuovo canone di locazione fosse superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone, con indicazione della data del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore. In caso di ricevuta unica è necessario allegare fotocopia del documento del locatore o di chi quietanza. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata fotocopia del documento di identità.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione fosse inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2025 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

I contributi di importo inferiore a € 50,00 annui non saranno liquidati.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della R.A.S. e avverrà dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili, Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati sino al verificarsi di dette condizioni. La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

Se il finanziamento Regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte sulla base dei punteggi assegnati nella graduatoria finale applicando il criterio individuato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 26/08/2004 (che utilizza le formule matematiche approvate con Delibera di G. C. n. 305 del 19.11.2003).

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolare documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione dovrà essere consegnata, **entro il 15 gennaio 2025**, congiuntamente all'apposito modulo, debitamente compilato.

Ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98, i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Lo stato di morosità deve essere accertato mediante autocertificazione, rilasciata sia dal conduttore che dal locatore, con la quale si attestano i mesi di morosità relativi all'anno 2025.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione il relativo codice IBAN.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare l'importo di mille euro (o comunque il limite di legge).

ART. 7) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione dei contributi è formata sulla base dei seguenti punteggi:

Criterio n. 1

Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare nei seguenti modi:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare da € 0,00 a € 15.688,40 (D.M. 17/11/2021) incidenza del canone di locazione:

- A) dal 15% al 30% - **Punti 1**
- B) dal 31% al 50% - **Punti 2**
- C) oltre il 50% - **Punti 3**

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare da € 15.688,41 a € 16.828,00 (Deliberazione di G.R. n. 7/34 del 26.02.2021) - incidenza del canone di locazione:

- A) al 25% al 40% - **Punti 1**
- B) dal 41% al 50% - **Punti 2**
- C) oltre il 50% - **Punti 3**

Criterio n. 2

Nuclei familiari che includano persona ultra sessantacinquenne - **Punti 2;**

Criterio n. 3

Presenza di soggetti invalidi o disabili con invalidità pari o superiore al 67% - **Punti 2;**

Criterio n. 4

Presenza di figli minorenni in assenza di un genitore - **Punti 1;**

Criterio n. 5

Uno o più componenti del nucleo familiare disoccupati - **Punti 1;**

Criterio n. 6

Nuclei familiari composti da 5 o più persone - **Punti 1;**

Criterio n. 7

Richiedente che abbia stipulato contratto di locazione in seguito a provvedimento di sgombero e/o provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità - **Punti 3;**

ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande non sottoscritte e non provviste del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Tempio Pausania per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio dei Servizi Sociali.

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Il Comune, entro i successivi 10 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione dal Responsabile del Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 9 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

I contributi di cui alla L. 431/98 **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Assegno di Inclusione di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26.**

Non sono ammessi al contributo ai sensi della L. 431/98 anno 2025 gli utenti già percettori della quota affitto dell'Assegno di Inclusione. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente, pertanto, l'utente che percepisce l'Assegno di Inclusione a per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

La cumulabilità del Fondo di cui alla L.431/98 con ulteriori diverse misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure, purché il contributo annuale cumulato, non superi il valore annuo del canone di locazione.

ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI. CONTROLLI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Tempio Pausania, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del R.G.P.D.).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

A tal fine si comunica che il titolare del trattamento è il Comune Tempio Pausania, con sede legale in P.zza Gallura, 3 - PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I Responsabili del procedimento sono l'Assistente Sociale Dott.ssa Anna Debora Degosciu e l'Istruttore Amministrativo Giulia Balata reperibile per informazioni e/o chiarimenti al numero 079/679974 e all'indirizzo mail: serviziociali@comuneditempiopausania.it

Tempio Pausania, 23/09/2025

IL RESPONSABILE E.Q. DEI SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Caterina Fodde

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005